

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

n.di prot.

n. 27 Reg. Del.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica regolamento TARSU.

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di Giugno, alle ore 11,40 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art.48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	D'Angelo	Alberto	P	
2	Lamberto	Gaetano	P	
3	Villari	Giacomo	P	
4	Costa	Antonino	P	
5	Russo	Mario	P	
6	Cucinotta	Giovanni	P	
7	Ramuglia	Riccardo	P	
8	Crisafi	Antonino	P	
9	Giacobbe	Antonino	P	
10	Zirilli	Daniela	P	
11	Romeo	Attilio	P	
12	Di Salvo	Barbara	P	
13	Lamberto	Antonino	P	
14	Puglia	Salvatore	P	
15	Merlino	Antonia	P	

Presenti: 15

Assenti: ==

Dei non intervenuti giustifica l'assenza://////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Dott. Alberto D'Angelo, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: Merlino – Russo – Costa.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92 partecipa alla seduta il Sindaco Matteo De Marco.

Alla ripresa dei lavori, ore 13,40, ed in apertura di discussione vengono illustrate le proposte di modifica al regolamento TARSU, secondo le richieste formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in ordine a talune proposte dell'Amministrazione, illustrate nella proposta;

Il capogruppo di minoranza nel dichiarare il voto favorevole del gruppo, sottolinea l'opportunità che una sottocommissione o la conferenza dei capigruppo si occupi dei rifiuti per affrontare la problematica in generale.

Il funzionario preposto al settore economico-finanziario suggerisce di prevedere all'art.8, Cat.3, punto e) la sottocategoria e1)-depositi ed alla Cat.4, punto a) la sottocategoria a1) per una più equa imposizione tributaria, stante che quella, ad oggi, di riferimento è relativa ai locali-deposito annessi alle abitazioni con tassazione agevolata.

Il capogruppo di minoranza suggerisce di monitorare gli introiti al fine di una eventuale riduzione della Cat.1, sott.cat.B.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "Modifica Regolamento TARSU", nel testo, in narrativa modificato.

Il Sindaco, a questo punto comunica di voler rispondere all'interrogazione, presentata in aula e riguardante la proiezione della partita su schermo in piazza Dante.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

PROPOSTA di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.05.2012

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Modifica regolamento Ta.r.s.u..

Premesso che con deliberazione consiliare n. 8 del 24.01.2011 è stato modificato il regolamento comunale Ta.r.s.u. con decorrenza 01.01.2011;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 una copia del regolamento approvato è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – secondo le modalità previste dalla legge in vigore;

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formulato, telefonicamente, ulteriori osservazioni in merito all'art. 8 ed alla parziale modifica dell'art. 5 comma 2 lett. c;

Che l'Amministrazione intende, altresì, modificare l'art. 12 comma 3, nonché l'art. 18 "riscossione", prevedendo quattro rate anziché 2 semestrali, inserendo come ulteriore modalità di pagamento il bonifico bancario;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del regolamento Ta.r.s.u., relativamente agli artt. 5 comma 2 lett. c, 8, 12 e 18;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. Di modificare l'art. 5 comma 2 lett. c, l'art. 12 comma 3, l'art. 18 ed eliminare l'art. 8;
2. Di riapprovare e rinumerare il regolamento Ta.r.s.u. nella stesura definitiva allegata.



IL PROPONENTE
Il Sindaco
-dott. Matteo De Marco-



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n° 3

Tel. 090 33 101

Fax. 090 33 63 91

www.comunevillafrancatirrena.it

e-mail:sindaco@comunevillafrancatirrena.it

Pareri sulla proposta di delibera n° 2 del 27.05.12 espressi ai sensi della legge n.142/90 art.53 e l.r. n.48/91 art.1 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

li, _____

Il Responsabile del Settore
Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Restuccia

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

li, _____

Il Responsabile del Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n° 44/91, per l'impegno relativo alla presente delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul servizio _____ intervento _____ cap. _____ del bilancio _____.

Il Responsabile del Servizio

li, _____

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507

Art. 1 - Istituzione della tassa	pag. 2
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana	pag. 2
Art. 3 - Contenuto del regolamento	pag. 2
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 2
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa	pag. 3
Art. 6 - Commisurazione della tassa	pag. 5
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 5
Art. 8 - Classi di contribuenza	pag. 7
Art. 9 - Esenzioni	pag. 8
Art. 10 - Riduzioni	pag. 8
Art. 11 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 9
Art. 12 - Denunce	pag. 9
Art. 13 - Decorrenza della tassa	pag. 10
Art. 14 - Mezzi di controllo	pag. 11
Art. 15 - Sanzioni	pag. 12
Art. 16 - Accertamento	pag. 12
Art. 17 - Riscossione	pag. 13
Art. 18 - Rimborsi e tasso di interesse a debito ed a credito	pag. 13
Art. 19 - Riscossione coattiva	pag. 14
Art. 20 - Funzionario Responsabile	pag. 14
Art. 21 - Entrata in vigore	pag. 14

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

4. La tassa è accertata nei confronti dei seguenti soggetti:
- a) capo famiglia, per le abitazioni;
 - b) titolari o gestori nel caso di locazione, per gli esercizi pubblici;
 - c) legali rappresentanti o amministratori, per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica;
 - d) presidenti o rappresentanti per le associazioni e comitati non riconosciuti legalmente.
5. Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti,

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'

DETAZZAZIONE %

Falegnamerie	50% della superficie
Autocarrozzerie	50% della superficie
Autofficine per riparazione veicoli	50% della superficie
Gommisti	50% della superficie
Autofficine di elettrauto	50% della superficie
Distributori di carburante	50% della superficie
Verniciatura	50% della superficie
Galvanotecnici	50% della superficie
Fonderie	50% della superficie

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 95% (novantacinque per cento) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 400 mt.
 - b) in misura pari al 90% (novanta per cento) della tariffa, se la suddetta distanza supera 400 mt. e fino a 800 mt.
 - c) in misura pari al 60% (sessanta per cento) della tariffa, per distanze superiori a 800 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% (quaranta per cento) della tariffa.

Art. 8**Classi di contribuenza**

Cat.	Sottocat.	Destinazione dei locali e aree
1	a)	locali adibiti uso abitazione
	b)	cantine – garage - magazzini mansarde
2	a)	uffici pubblici – professionali – commerciali - agenzie
	b)	circoli – teatri – cinema – discoteche-
	c)	istituti privati – biblioteche - palestre
3	a)	esercizi commerciali: bar – pasticcerie – pizzerie – gelaterie – ristoranti – rosticcerie ecc.
	b)	pescherie
	c)	alimentari – supermarket – frutta e verdura – pollerie – macellerie ecc.
	d)	profumerie – cartolerie – farmacie – giocattoli – mercerie – articoli da regalo – abbigliamento – gioiellerie ecc.
	e)	fabbrici – meccanici – gommisti – sartorie – fotografi – mobilifici – elettrodomestici – lavanderie – tipografie ecc.
	e1)	depositi
	f)	panifici
	g)	barbieri - parrucchieri
4	a)	alberghi – collegi – convitti – case di cura
	a1)	depositi
5		ospedali – campeggi – stabilimenti distributori – altre collettività

Art. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) Le abitazioni occupate da impossidenti di beni immobili e titolari della sola pensione sociale;
 - b) Le abitazione occupate da utenti che versano in condizioni economiche disagiate e notorie, desumibili da elementi obiettivi, supportate da valida documentazione e riconosciute tramite accertamenti eseguiti dagli uffici preposti;
 - c) I locali e le aree utilizzati esclusivamente per attività svolte da enti pubblici per finalità di previdenza, assistenza, beneficenza, sanità, istruzione, cultura e ricerca scientifica con esclusione degli eventuali annessi locali ad uso abitazione;
 - d) I locali e le aree utilizzati esclusivamente da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione degli eventuali annessi locali ad uso abitazione.

Art. 10

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30% (trenta per cento) sulla tariffa;
 - b) abitazioni con due occupanti: 20% (venti per cento) sulla tariffa;
 - c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20% (venti per cento) sulla tariffa;
 - d) abitazioni con tre occupanti: 10% (dieci per cento) sulla tariffa;
 - e) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 10% (dieci per cento) sulla tariffa;
 - f) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10% (dieci per cento) sulla tariffa;

- g) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera f) , risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 10% (dieci per cento) sulla tariffa;
- h) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. L. 507/1993: 10% (dieci per cento) sulla tariffa;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, certificato di residenza, piantina catastale o planimetria dei locali firmata da un tecnico iscritto all'albo, stato di famiglia per i singoli.

Art. 11

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è deliberata dal Consiglio Comunale.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' facoltà del comune richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. (commi 164 e 165 art. 1 Legge 27.12.2006, n. 296).

Art. 14

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso.

2. L'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere, entro un termine di almeno 15 (quindici) giorni, atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ritenuti utili ai fini dell'applicazione del tributo. L'ufficio può altresì inviare questionari relativi ai dati e notizie specifici e chiederne la sottoscrizione e la restituzione.

3. Per i controlli di cui al comma 1, e in caso di mancato adempimento da parte del contribuente, nel termine concesso, alle richieste di cui al precedente comma, gli Agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini di misurare la superficie e di rilevare la destinazione.

4. La predetta attività di controllo può essere effettuata anche nei casi di omissione denuncia, totale o parziale evasione del tributo in quanto è necessario rilevare la superficie e la destinazione dei locali e delle aree soggette al tributo. Inoltre, tale attività può essere esercitata per accertare la veridicità delle istanze di rimborso o di sgravio di cui al successivo art. 19.

5. L'attività di controllo di cui ai precedenti commi non può essere esercitata nei confronti di immobili o di siti coperti da immunità o da segreti militari, dovendosi in questo caso far riferimento ad una dichiarazione che il responsabile dell'organismo in questione è tenuto a prestare.

6. L'ufficio comunale ha l'obbligo di comunicare al contribuente almeno 5 (cinque) giorni prima, il sopralluogo del personale addetto al controllo, preventivamente autorizzato dal Sindaco.
7. Qualora il contribuente non collabori alla rilevazione dei dati necessari o qualora la stessa rilevazione sia resa impossibile da impedimenti esterni, l'ufficio può operare l'accertamento in base a presunzione e di concordanza come previsto dall'art. 2729 del codice civile.
8. E' consentito, altresì, all'ufficio preposto al servizio di utilizzare, ai fini del controllo dell'evasione o dell'elusione, anche dati acquisiti legittimamente per finalità inerenti ad altri tributi, come ICI o TOSAP, e di richiedere ad altri uffici pubblici o del Comune stesso dati e notizie rilevanti sui singoli contribuenti.
9. Per una maggiore azione di accertamento, ai sensi dell'art. 71, comma 4, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai fini di individuare le aree e i locali che, totalmente o parzialmente, vengono sottratte alla tassazione.

Art. 15

Sanzioni

1. Nei confronti dei soggetti che non presentano le denunce di cui all'art. 13 del presente regolamento, che impediscono l'attività di controllo di cui all'art. 15 comma 4 e per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate, compresa la pena pecuniaria da €uro 25,82 (venticinque/82) a €uro 77,46 (settantasette/46) da determinare in base alla gravità della violazione.

Art. 16

1. L'Ente, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi

devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo. (commi 161 e 162 art. 1 Legge 27.12.2006, n. 296).

Art. 17

Riscossione

E' istituita la riscossione diretta della **Ta.R.S.U.** ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 con le seguenti modalità.

Riscossione diretta

- I contribuenti del Comune di Villafranca Tirrena possono effettuare i versamenti relativi al tributo di cui al precedente articolo 2 mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune, mediante versamento diretto presso la Cassa Economale del Comune o tramite bonifico bancario.
- La tassa verrà posta in riscossione in 4 (quattro) rate bimestrali.
- La scadenza indicata nell'avviso di pagamento quale 2^a rata, avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione.

Art. 18

Rimborsi e tasso di interesse a debito ed a credito

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Sulle somme dovute a seguito procedure di accertamento o di accertamento in rettifica, sulle somme dovute per rimborsi ed in generale sulle somme a debito o a credito di carattere tributario, si applica il tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 19

Riscossione coattiva

- La riscossione coattiva dei tributi gestiti in forma "diretta", avviene secondo le modalità previste da R.D. 14.4.1910 n. 639 (decreto ingiuntivo e fasi successive).
- E' stabilito in **€uro 10,33** di "sola imposta", il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate. In tali ipotesi debbono essere osservate le norme di cui all'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006 in materia di termini decadenziali (notifica al contribuente del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo).

Art. 20

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un Funzionario comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il Funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del Responsabile del settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

Art. 21

Entrata in vigore

- Le modifiche al predetto regolamento, avranno effetto dalla data del 1° gennaio 2012.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to G. LAMBERTO

IL PRESIDENTE
f.to A. D'ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Dalla Residenza Municipale, li **9 LUG 2012**

dal **6 LUG 2012** al **21 LUG 2012**

col n. **766** del Registro Pubblicazioni



SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

A. PAGANO

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

f.to.....

la presente deliberazione è esecutiva

addi.....

SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to

f.to

E' copia conforme all'originale, addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....